

**RINVII DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AI
PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI. (D.L. N. 18/2020 INTEGRATO DAL D. L.
23/2020**

oooooooooooo

Il Governo ha emanato il decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 ; le sue disposizioni, in virtù dell'art. 127, sono entrate in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Detto Decreto ha abrogato quando precedentemente stabilito con i precedenti decreti che avevano generato non poche confusioni ed all'esito dei quali si era ritenuto - in tema di sospensione dei termini - di non considerare i termini processuali sospesi.

Il nuovo decreto legge, all'art. 83 comma 22, abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e detta nuove disposizioni specifiche.

oooooooooooo

Il decreto regola l'emergenza in due distinte fasi:

A. Periodo dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze con le eccezioni previste nel medesimo articolo e di cui da contezza di seguito;

B. Periodo dal 16 aprile al 30 giugno; durante detto periodo è rimessa la gestione ai poteri organizzativi dei dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, Presidenti degli Ordini, Capo della Procura).

MATERIA CIVILE E PENALE

La norma che interessa la materia civile e penale è contenuta nell'articolo 83.

A) UDIENZE

ARTICOLO 83 COMMA 1 La norma stabilisce il rinvio d'ufficio di tutte le udienze (civili e penali) fissate tra il 09.03.2020 ed il 15.04.2020.

E' infatti previsto che dal 09.03.2020 al 15.04.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.04.2020.

La norma regola poi come si dovrà svolgere l'attività di udienza successivamente al 15.04.2020 e quindi ai commi 6, e 7 vengono dettate le relative disposizioni.

In sostanza (comma 6) per contrastare l'emergenza sanitaria e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il



16.04.2020 e 30.06.2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti gli enti indicati dalla norma, adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico- sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

Le misure da adottare sono indicate al comma 7 e sono:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 (ovvero i procedimenti non rinviabili).

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

B) TERMINI PROCESSUALI

ARTICOLO 83 COMMA 2 : la regola è la sospensione di tutti i termini procedurali sia civili che penali nonché anche per l'introduzione dei ricorsi in materia tributaria e per i relativi reclami come di seguito specificato.

Dal 09 marzo 2020 al 15.04.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi , per la stessa durata, i termini stabiliti:

- Per la fase delle indagini preliminari;
- Per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- Per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- **Per le impugnazioni riguardanti i procedimenti non urgenti (ossia non rientranti nelle eccezioni di cui al comma 3 articolo 83);**
- E in genere tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Si intendono sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie ed il termine di cui all'articolo 17 – bis, comma 2 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 (materia del reclamo tributario).

C) ECCEZIONI ALLA REGOLA DI CUI AI COMMI 1 E 2 ARTICOLO 83

ARTICOLO 83 COMMA 3

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (quindi non opera né il rinvio d'ufficio delle udienze e né tanto meno la sospensione dei termini processuali) non operano nei seguenti casi:

MATERIA CIVILE

- Cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati , ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
 - Cause relative ad alimenti¹ o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità²;
 - Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
 - Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
 - Procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 Dicembre 1978 n. 833 (ossia in materia di TSO: Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
 - Procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (richiesta di interruzione di gravidanza);
 - Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro abusi familiari;
 - Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'unione europea;
- Procedimenti di cui all'articolo 283 c.p.c (sospensione della esecutività della sentenza di primo grado); all'articolo 351 c.p.c. (ordinanza della Corte d'Appello in materia di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado); all'articolo 373 c.p.c. (sospensione dell'esecutività della sentenza di secondo grado);
- Ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In questo ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso

¹ La dizione alimenti rimandata letteralmente alle cause di cui all'articolo 433 c.c. (ossia cause in materia di alimenti che presuppongono lo stato di bisogno del richiedente); sorge a questo proposito il problema per le cause di separazioni e divorzi e per le cd. unioni di fatto nell'ambito delle quali si discute dei cd. obblighi di mantenimento del coniuge e dei figli; a parere di chi scrive queste cause sono regolamentate dalla previsione della trattazione delle cause cd. urgenti vedi INFRA);

² Regolamento Europeo n. 4 del 2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008; il Regolamento in questione detta disposizioni in materia di competenza, alla legge applicabile, il riconoscimento ed l'esecuzione delle decisioni e di cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

(evidentemente deve essere chiesta dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio proprio la pronuncia di una dichiarazione in tal senso), con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile.³ A tale riguardo la dizione richiama quanto già previsto dall'articolo 92 secondo comma ordinamento giudiziario⁴ - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28) e dall'articolo 3 legge 742/1969⁵ - a mente dei quali si può dire che non rientrano nella sospensione feriale le cause di alimenti nonché quelle la cui ritardata trattazione potrebbe comportare grave pregiudizio alle parti (urgenza dichiarata con decreto dal giudice). Di conseguenza, si conferma l'orientamento qui sostenuto secondo il quale ove le cause di separazione e divorzio rientrasero nella materia della cause di alimenti, non vi dovrebbe essere alcun motivo per il quale il Giudice, chiamato a governare le udienze presidenziali di separazione e divorzio, si debba preoccupare di precisare che la fase di urgenza è limitata alla sola fase presidenziale (come accade normalmente con i giudizi pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Roma); a meno che, diversamente ragionando e partendo dal presupposto che si tratti di cause in materia di alimenti e quindi non rientranti nella sospensione feriale del termine, non si voglia intendere l'esclusione della predetta sospensione limitata alla sola fase presidenziale definita di urgenza; ma così facendo il Giudice porrebbe una deroga ad un precetto normativo non possibile secondo il regolamento delle fonti del diritto.

³ *Quindi nel caso in cui si ritenesse che il ritardo possa provocare grave pregiudizio alle parti occorrerà presentare una istanza finalizzata ad ottenere la cd. dichiarazione di urgenza con la quale vincere la regola generale del rinvio d'ufficio dell'udienza e la sospensione dei termini processuali; quanto alla materia del diritto di famiglia, ove si dovesse considerare che i procedimenti di separazione e divorzio ed unioni di fatto non rientrino nelle cause di alimenti ex articolo 433 c.c. (come è facilmente intuibile seguendo la lettera della norma), si dovrà a parere di chi scrive distinguere tra fase presidenziale e fase istruttoria del procedimento; pertanto qualora la fase presidenziale fosse stata già definita dal Giudice urgente, ciò normalmente avviene con decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, non vi dovrebbe essere alcun dubbio che la predetta fase costituisca un'eccezione alla regola di cui sopra; viceversa ove la fase non sia stata definita urgente e non si voglia subire il rinvio d'ufficio, occorrerà fare l'istanza di cui sopra al Giudice competente; quanto alla fase istruttoria delle separazioni e divorzi, fase che già segue la sospensione dei termini feriali poiché non si tratta di materia normalmente definita urgente, ovviamente si farà riferimento alla regola generale del rinvio d'ufficio e della sospensione dei termini processuali sempre fatta salva la possibilità di presentare l'istanza di cui sopra; stessa regola per le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio nonché per i procedimenti pendenti in tema di unioni di fatto; qualora viceversa si ritenesse che l'intera materia del diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni di fatto e modifiche delle condizioni) rientri nelle cause di alimenti (ma chi scrive non concorda con tale interpretazione) si dovrà fare riferimento alla regola in materia di cause di alimenti (e quindi alla regola che esclude la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio).*

⁴ ARTICOLO 92: Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

⁵ *In materia civile, l'articolo 1 (relativo alla sospensione feriale dei termini processuali) non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.*

MATERIA PENALE

- Procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
 - Procedimenti nei quali il periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. (ove è regolata la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare);
 - Procedimenti in cui sono applicate le misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
 - E, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- altresì i seguenti:
- Procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354⁶;
 - Procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - Procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
 - Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del c.p.p. (incidente probatorio). La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

ARTICOLO 83 COMMA 18

Sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020 le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ciò al fine di scongiurare la relativa decadenza e quindi al fine di evitare l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari per la selezione dei giudici popolari.

oooooooo

ARTICOLO 83 COMMA 5

⁶ L'articolo 51 ter recita " Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al Tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il Provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro 30 giorni dalla ricezione degli atti"

Nel periodo di sospensione dei termini o limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7 lettera a, f, e h.



D) PRESCRIZIONE E TERMINI DI DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE E DELLE MISURE DIVERSE DALLA CUSTODIA CAUTELARE

ARTICOLO 83 COMMA 4

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione ed i termini di cui agli articoli 303 c.p.p. (termini di durata massima della custodia cautelare) e 308 c.p.p. (termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare).

ARTICOLO 83 COMMA 9

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 (termini di durata massima della custodia cautelare), 308 (termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare), 309 comma 9 (termine per la decisione del Tribunale per il Riesame in materia di riesame cautelare personale), 311, comma 5 (termine in materia di decisione della Cassazione in materia di ricorso cautelare personale), e 5 bis (termine per la decisione del Tribunale per il riesame in sede di rinvio cautelare personale) e 324 comma 7 (termine per la decisione del Tribunale per il Riesame in materia di riesame cautelare reale), c.p.p. e agli articoli 24, comma 2 (termine per la decisione del Tribunale per le Misure di Prevenzione per la misura di prevenzione reale), e 27, comma 6 (termine per la decisione della Corte d'Appello in materia di misure di prevenzione cautelare reale), del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159, rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7 lettera g) e in ogni caso non oltre il 30.06.2020.

ARTICOLO 83 COMMA 10

Per i procedimenti instaurati in virtù della Legge Pinto (richiesta di condanna al pagamento dell'indennità per la eccessiva durata del processo) è stabilito che ai fini del computo di cui all'articolo 2 legge 89/2001 non si debba tenere conto del periodo compreso tra l'08 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

E) SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE E DECADENZA

ARTICOLO 83 COMMA 8



Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

F) MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

ARTICOLO 83 COMMA 20

Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 04 marzo 2010 n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolate dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 09 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

G) COMMISSIONI TRIBUTARIE E MAGISTRATURA MILITARE

ARTICOLO 83 COMMA 21

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie ed alla magistratura militare.

oooooooooooo

H) ULTERIORE OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

ARTICOLO 83 COMMA 11

Dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16 bis , comma 1 bis , del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 07.02.2005 n. 82;



D) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PENALI

ARTICOLO 83 COMMA 13,14,15

Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto – legge 02 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso i sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Tutti gli altri uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUTI PENITENZIARI , PERMESSI PREMIO E MISURE ALTERNATIVE

ARTICOLO COMMI 16 E 17

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni a decorrere dal 09 marzo 2020 e sino alla data del 22.03.2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e 19 del decreto legislativo 02 ottobre 2018 n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39 comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo n. 121 del 2018.

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere nel periodo, compreso tra il 09 marzo 2020 ed il 31.05.2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121.

CONCLUSIONI

- 1) Ai sensi del primo comma dell'articolo 83 Decreto Legge n. 18/2020 sono rinviate d'ufficio tutte le udienze , civili e penali, che cadono nel periodo 09.03.2020 – 15.04.2020;
- 2) A sensi del secondo comma dell'articolo 83 Decreto Legge n. 18/2020 sono sospesi i termini procedurali relativi ai giudizi civili e penali salve le eccezioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo (**e delle quali si è dato contezza sopra sub C**);
- 3) Le disposizioni in parola si applicano anche alla magistratura militare in quanto compatibili;
- 4) Le disposizioni in parola si applicano anche ai giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie ed ai ricorsi e reclami da introdurre dinanzi alla Commissioni Tributarie medesime;
- 5) E' sospesa la prescrizione dei reati per il medesimo periodo di sospensione dei termini processuali;
- 6) E' sospeso il decorso del termine di durata massima della misura cautelare carceraria e non;
- 7) E' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante la presentazione della domanda giudiziale quando i provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 precludono il compimento di detta attività e per la durata di efficacia di detti provvedimenti;
- 8) Sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale quando le controversie siano state instaurate entro il 09 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale; sono di conseguenza sospesi i termini di durata massima dei procedimenti medesimi.

oooooooooooooooo

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 23/2020

Con il Decreto Legge 08.04.2020 n. 23 al Capo V (*Disposizioni in materia di termini processuali e preoedimentali*) è stato stabilito all'articolo 36 :

- Primo comma che *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83 commi 1 e 2 , del*



decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato all' 11 maggio 2020 . Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto – legge n. 18 del 2020”.

- Secondo comma che “ *La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”.*
- Terzo comma che “ *Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi , dal 16 aprile al 03 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 , comma 3, dello stesso codice”.*
- Quarto comma che “ *la proroga dle termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020”.*

Quindi :

- Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, purchè non inerenti a materie ricadenti nelle eccezioni di cui al Decreto Legge n. 18/2020 e che per effetto di detto Decreto Legge erano da considerarsi già rinviate rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile, oggi devono intendersi nuovamente rinviate d'ufficio a data successiva al 11.05.2020 per effetto del richiamo operato dall'articolo 36 primo comma Decreto Legge n. 23/2020 all'articolo 83 primo comma del Decreto Legge 18/2020;
- I termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, purchè non inerenti a materie ricadenti nelle eccezioni di cui al Decreto Legge n. 18/2020 e che per effetto di detto Decreto Legge erano da considerarsi sospesi nel periodo dal 09.03.2020 al 15.04.2020 , oggi devono intendersi nuovamente sospesi fino al giorno 11.05.2020 per effetto del richiamo operato dall'articolo 36 primo comma Decreto Legge 23/2020 all'articolo 83 secondo comma del Decreto Legge n. 18/2020.
- Conseguentemente è stato differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 dell'articolo 83 Decreto Legge n. 18/2020 (inizialmente fissato dal 16.04.2020 al 30.06.2020) ove era stato previsto che i capi degli uffici giudiziari, sentite le Autorità indicate nel comma in questione, dovevano adottare prescrizioni organizzative, anche relative alla

trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie finalizzate ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

- Le disposizioni suddette (quindi la proroga della sospensione al 15.05.2020 e i rinvii d'ufficio dei giudizi a data successiva al 15.05.2020) si applicano in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 (procedimenti in tema di mediazione e procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti quando i predetti procedimenti sono stati promossi entro il 09 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti) e 21 (procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie e magistratura militare)
- Sono esclusi dalla previsione dell'ulteriore proroga della sospensione e dei rinvii d'ufficio a data successiva al giorno 11.05.2020, nel senso quindi che non si applica la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 36 Decreto Legge 23/2020, i procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi al giorno 11.05.2020;
- Per il procedimento amministrativo sono sospesi ulteriormente dal 16 aprile al 03 maggio 2020 (e quindi non fino al giorno 11 maggio 2020) esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 comma 3 dello stesso codice;
- Viceversa l'articolo 37 (recante *Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza*) del Decreto Legge 23/2020 prevede che il “*termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.*”

Avv. MARIA RAFFAELLA TALOTTA

